

CITTA' D I B I B B I E N A**(Provincia di Arezzo)****DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE****N. 174****DEL 15-11-2018****OGGETTO:****FIERA PROMOZIONALE DEL TANNINO 2 DICEMBRE 2018. CONCESSIONE DEL PATROCINIO E CONSEGUENTI DETERMINAZIONI.**

Oggi 15-11-2018 alle ore 10:00 ed in prosieguo nella sala delle adunanze della sede comunale di Via di Poggio 1, si e' riunita la Giunta Comunale.

Presiede la seduta la Sig. Bernardini Daniele nella sua qualità di SINDACO.
Fatto l'appello nominale risultano presenti ed assenti:

Bernardini Daniele	SINDACO	Presente
Nassini Francesca	ASSESSORE	Presente
Caporali Matteo	ASSESSORE	Presente
Paperini Mara	ASSESSORE	Presente
Vagnoli Filippo	ASSESSORE	Presente

ne risultano presenti n. 5 e assenti n. 0.

Assiste il Dott. Liberto Giuseppe, nella sua qualità di Segretario Comunale incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

ESECUZIONE IMMEDIATA SI

**OGGETTO FIERA PROMOZIONALE DEL TANNINO 2 DICEMBRE 2018.
CONCESSIONE DEL PATROCINIO E CONSEGUENTI DETERMINAZIONI.**

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che fra le finalità perseguite da questa Amministrazione comunale vi è quella di promuovere l'immagine e la conoscenza del territorio comunale sostenendo specifiche iniziative di soggetti pubblici e privati in ambito economico, culturale, sociale, sportivo, ecc;

Vista in proposito la richiesta pervenuta, in data 09/11/2018, prot. n. 21232, da Formit Cat SCRL Confcommercio, con sede ad Arezzo, in via XXV Aprile n. 6/12, riferita alla Fiera del Tannino che si svolgerà a Bibbiena Stazione domenica 2 dicembre 2018, con la quale viene chiesto il patrocinio di questa Amministrazione comunale e l'esenzione dal pagamento del suolo pubblico temporaneamente occupato;

Richiamato l'art. 12 della legge 241/90 secondo cui la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione dal parte delle amministrazioni precedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi;

Dato atto che, al riguardo, sono presenti i seguenti regolamenti:

- Regolamento per la concessione del patrocinio, contributi economici ed altre agevolazioni, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 30/04/2016, esecutiva ai sensi di legge;
- Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche- COSAP, (approvato con deliberazione di C.C. n. 7 del 23/01/2003 modificato con delibera di C.C. n. 9 del 29/03/2017);

Preso atto che, relativamente al divieto a carico delle pubbliche amministrazioni di effettuare spese di sponsorizzazione, introdotto dall'art. 6, c. 9 del D.L. 78/2010, convertito in legge 122/2010, non si configura come sponsorizzazione il sostegno a iniziative organizzate da soggetti terzi, ma rientranti di fatto nei compiti e finalità delle pubbliche amministrazioni, in applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118 della Carta Costituzionale, essendo detto sostegno finalizzato a favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, con particolare riferimento a iniziative volte anche alla promozione del territorio;

Considerato che le attività oggetto del presente atto rientrano nel suddetto quadro normativo in quanto:

- trattasi di attività e iniziative organizzate da soggetti terzi, ma rientranti di fatto nei compiti e finalità delle pubbliche amministrazioni, in applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale sancito dalla Carta Costituzionale, secondo cui l'esercizio delle attività di interesse generale spetta ai privati o alle formazioni sociali e l'ente locale ha un ruolo sussidiario di coordinamento, controllo e promozione;
- l'opportunità fornita da un intervento sussidiario dell'associazione risulta certamente utile a rendere efficace, efficiente ed economico il servizio reso, in considerazione del consistente apporto di personale volontario alle attività e iniziative;

Rilevato che:

- la suddetta fiera si svolge da molti anni a Bibbiena Stazione, ed è frequentata da numerosi cittadini e turisti, rendendo in questo modo il centro cittadino più attrattivo con un discreto grado di coinvolgimento delle attività commerciali, di ristorazione e alberghiere;
- la stessa contribuisce a far conoscere, valorizzare e promuovere il territorio comunale ed il Casentino anche dal punto di vista turistico - culturale;

- l'evento, coerente con le finalità istituzionali nell'ambito delle politiche di sviluppo del turismo e promozione del territorio, è da considerarsi di particolare interesse per l'Amministrazione Comunale;

Visti:

- la legge regionale n. 28 del 07/02/2005 e ss.mm.ii (Codice del Commercio) ed in particolare l'art. 37 in materia di Fiere e Fiere Promozionali;
- l'art. 5 del Piano comunale per l'esercizio del commercio su area pubblica, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 09/04/2009 e successive modifiche ed integrazioni, il quale prevede la possibilità dell'affidamento della gestione delle fiere promozionali a soggetti esterni;

Ritenuto pertanto di:

- concedere il patrocinio dell'Amministrazione comunale alla manifestazione di cui trattasi, riconoscendole una rilevante importanza ricreativa, oltre che di promozione del territorio;
- autorizzare lo svolgimento della suddetta fiera e la temporanea occupazione dei necessari spazi pubblici con esenzione dal pagamento del relativo corrispettivo e la conseguente chiusura al traffico, limitatamente alle giornate e fasce orarie interessate dalla manifestazione;
- provvedere alla regolamentazione della circolazione stradale tramite il preposto Ufficio di Polizia Municipale, nei limiti delle attuali disponibilità di risorse umane e strumentali;

Vista la Direttiva del Ministero del 18 luglio 2018, relativa all'adozione di modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche, si evidenzia che la realizzazione della manifestazione di cui trattasi è subordinata all'ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie allo svolgimento della stessa e al rispetto delle necessarie misure di *safety*, in materia di dispositivi e misure strutturali a salvaguardia dell'incolumità delle persone;

Richiamato altresì l'art. 4 del D.lgs. n. 165/2001 che distingue tra attività di indirizzo politico/amministrativo e di controllo degli organi politici e attività gestionale demandata ai dirigenti o, in mancanza, ai responsabili dei servizi;

Visto che:

- sulla presente proposta di deliberazione sono stati acquisiti, ex art. 49 del D.lgs. 267/2000, come modificato dall'art.3 del D.L. 10.10.2012, n.174, i pareri favorevoli di regolarità tecnica espressi dai Responsabili dei servizi competenti;
- il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria dell'ente e che, ai sensi dell'art.49 del D.lgs. 267/2000, e dell'art.147 bis del D.lgs. 267/2000 il responsabile del servizio finanziario attesta la regolarità contabile della presente proposta di deliberazione;

Formula la seguente proposta di

D E L I B E R A

1. di concedere, il patrocinio di questa Amministrazione comunale alla Fiera del Tannino che si svolgerà a Bibbiena Stazione domenica 2 dicembre 2018, organizzata e gestita da Formit Cat SCRL Confcommercio, con sede ad Arezzo, in via XXV Aprile n. 6/12;
2. di dare atto che l'iniziativa in questione dovrà fregiarsi del logo del Comune, che sarà riportato nel materiale promozionale appositamente realizzato;
3. di autorizzare lo svolgimento della suddetta fiera promozionale, dando atto che la completa gestione della manifestazione è svolta dalla società richiedente, che dovrà

- seguire le norme previste dal Codice Regionale sul Commercio e dal Regolamento comunale, compresa la disciplina del DURC, in premessa meglio specificati;
4. di autorizzare la conseguente temporanea occupazione dei necessari spazi ed aree pubbliche, come risultanti da specifica richiesta dell'Associazione organizzatrice, e in accordo con il preposto Ufficio di Polizia Municipale che dovrà provvedere alla regolamentazione della circolazione stradale;
 5. di dare atto che la fiera si svolgerà nelle seguenti aree pubbliche:
 - via della Fantasia;
 - via del Tannino;
 - via Segheria;come meglio specificato nella cartografia allegata alla presente deliberazione sotto la lettera a) che ne forma parte integrante e sostanziale, sono previsti un massimo di 50 posteggi di mq. 40 ciascuno;
 6. di stabilire che:
 - ✓ ai sensi degli art. 5 e 9 del vigente Regolamento comunale per la concessione di patrocini, contributi economici ed altre agevolazioni e dell'art. 21 del Regolamento COSAP, tenuto conto delle rilevanti finalità ricreative e di promozione del territorio perseguite, viene accordata l'esenzione dal pagamento del suolo pubblico temporaneamente occupato per l'occasione;
 - ✓ la realizzazione della manifestazione di cui trattasi è subordinata all'ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie allo svolgimento della stessa e al rispetto delle necessarie misure di *safety*, in materia di dispositivi e misure strutturali a salvaguardia dell'incolumità delle persone;
 - ✓ la società organizzatrice è l'unica responsabile per eventuali danni causati a cose e persone e pertanto è tenuta ad adottare tutte le cautele e gli accorgimenti utili alla salvaguardia della pubblica incolumità, con particolare riguardo alla limitazione del disagio e garanzia di passaggio in caso di estrema necessità per le zone temporaneamente chiuse al traffico, oltre che al rispetto delle vigenti normative di sicurezza in materia di impiantistica elettrica e a garantire il rispetto di tutte le vigenti normative igienico - sanitarie e commerciali riferibili al caso specifico;
 7. di dare atto, infine, che:
 - ✓ oltre all'esenzione concessa, non si rilevano costi diretti a carico del bilancio comunale;
 - ✓ ad eventuali successivi adempimenti sarà provveduto con determinazione del Responsabile dell'U.O. n. 5;
 8. ai fini degli obblighi di trasparenza previsti dagli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 33 del 14 marzo 2013 si approva l'allegata tabella (all. A) contenente tutti i dati da pubblicare sul link "amministrazione trasparente" del sito internet del Comune;
 9. ai sensi dell'art. 26, comma 2, del D.Lgs. 33/2013, la pubblicazione costituisce condizione legale di efficacia del presente provvedimento e conseguentemente sarà provveduto alla pubblicazione sul link "amministrazione trasparente" sia l'atto di concessione sia la tabella allegata nelle sezioni appositamente riservate;
 10. di trasmettere copia della presente alla società richiedente;
 11. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l'imminente effettuazione della manifestazione di cui trattasi.

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata la sopra riportata proposta di deliberazione;

Visto l'art. 48 del D.lgs. 267/2000;
Recepiti i pareri di cui all'art. 49 del D.lgs. 267/2000;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Con voti unanimi favorevoli espressi palesemente;

D E L I B E R A

Di approvare la su estesa proposta di deliberazione che qui si intende integralmente riportata.

SUCCESSIVAMENTE, stante l'urgenza al fine di permettere al servizio l'adozione degli atti conseguenti, con separata votazione unanime favorevole resa palesemente, delibera di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 267/2000.

Letto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Daniele Bernardini

Sottoscritto con firma digitale ai sensi
dell'art. 24
del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giuseppe Liberto

Sottoscritto con firma digitale ai
sensi dell'art. 24
del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i.